



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE N. 18** DEL **28-04-2022**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2022).**

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 18:40, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, in seduta Pubblica Straordinaria .

Proceduto all'appello nominale risultano:

PINDUCCIU DOMENICO VITTORIO	P	INZAINA GIAN MARIO	P
AZZENA PIERA	A	LACONI GIAN MARIO STEFANO	A
SCANU TIMOTEO	P	PINNA GIUSEPPE	P
PATTITONI GIOVANNA ELISABETTA	P	PIRINA GIOVANNI	P
ROZZO ALESSANDRO	P	MARIANO STEFANO MAURO	P
GUA GIUSEPPE	P	PILERI NICOLA	P
FANCELLU GIUSEPPE	P		

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIS FABIO presenti n. 11 e assenti n. 2 totale componenti n. 13.

Assume la presidenza PINDUCCIU DOMENICO VITTORIO nella sua qualità di SINDACO - Presidente il quale, constata la legalità dell'adunanza , dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta che segue così come indicato all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2022).

Proponente: TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2022).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basava su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Considerato che con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del DL 116/2020 sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva comunitaria 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;

che l'articolo 1, comma 9 del predetto DL 116/2020 ha riscritto in parte l'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 (Decreto ambientale), fornendo una nuova definizione di rifiuti urbani, da intendersi come quei *“rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili”*;

che il medesimo articolo di cui sopra, dispone che siano da considerare come rifiuti urbani anche *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies”* del D.Lgs. 152/2006;

che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

che le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto Tua (Testo unico ambientale), che hanno riguardato anche l'articolo 183, che interviene, tra l'altro, sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti;

che, in particolare, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che rientrano tra i rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, e in quest'ultimo, non è presente l'attività industriale;

che l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies) del D.Lgs. 152/2006 dispone, altresì, che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione;

che l'articolo 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 inserisce tra i *“rifiuti speciali”* i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2, ossia dai rifiuti urbani; per cui dalla lettura combinata delle norme emerge che le attività industriali possono essere produttive sia di rifiuti urbani che speciali;

che al fine di definire correttamente il perimetro di applicazione della Tari per le attività industriali è, quindi, necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani;

che per quanto sopra il MEF ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall'applicazione della Tari;

che allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, e del vigente regolamento in materia di TARI si formano esclusivamente rifiuti speciali, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali;

che, tuttavia, resta impregiudicata, l'applicazione della Tari, sia per la quota fissa sia per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

Rilevato

che l'articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs 116/2020) del Testo Unico Ambientale (TUA) prevede che le *“utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani?”*;

che l'articolo 3, comma 12, del Dlgs 116 del 2020 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152 del 2006, non più vigente.

che comunque, il predetto comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

che la norma subordina, quindi, l'esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.

che l'art. 30, comma 5 del DL 41/2021, convertito con L. 69/2021, in relazione alla facoltà di avviare i propri rifiuti al recupero, ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dispone che tale scelta debba essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- Vista** la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif dell’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 avente ad oggetto “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”.
- la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”, con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 29/03/2022 che ha individuato lo “Schema I” quale schema regolatorio per il servizio integrato dei rifiuti di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF.
- Vista** e richiamata la deliberazione n. ---- del Consiglio Comunale, con cui in data odierna è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI;
- Vista** la deliberazione n. ---- del Consiglio Comunale, con cui in data odierna è stato approvato il Piano Economico e Finanziario TARI per il periodo regolatorio 2022 - 2025;
- Rilevato** che l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l’art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l’anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l’anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;
- Rilevato** altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell’economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, del decreto-legge 201/2011, modificato dall’art. 15-bis del decreto-legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;
- Rilevato** che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;
- Ritenuto** pertanto opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire

per l'anno 2022 le tariffe TARI in base a quanto indicato nell'allegato 1) facente parte sostanziale e integrante del presente atto

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, recante “*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022*”;

l'articolo 3, comma 5-*sexiesdecies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022;

l'articolo 3, comma 5-*quinqüies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 in base al quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal -----.

PROPONE

1. di dare atto che le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2022 i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione
3. di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI per l'anno 2022 così come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All. 1);
4. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

VERBALE

Il Sindaco cede la parola al Dott. Francesco Buganè il quale illustra le principali tariffe TARI spiegando come le medesime siano state elaborate senza grande discrezione, sulla base dell'ammontare complessivo espresso dal PEF.

Non essendoci interventi, il Presidente del consiglio pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con otto voti favorevoli (Pinduccioni, Azzena, Scanu, Pattitoni, Rozzo, Gua, Fancellu, Inzaina) e quattro astenuti (Pinna, Pirina, Mariano, Pileri) resi per alzata di mano

DELIBERA

In conformità alla proposta presentata

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
PINDUCCIU DOMENICO VITTORIO

Il Segretario Comunale
Dott. FAIS FABIO

PROT. DEL

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diviene esecutiva:

per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune (*art.134 comma 3, D.Lgs. n°267/2000*);

Telti,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FAIS FABIO

(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)